

COMUNE DI MONTALCINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del C. C. n°23 del 29.04.2009

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità con visibilità esterna nel territorio del Comune di Montalcino e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Codice della Strada.

Art. 2 Gestione del servizio

1. La scelta della forma di gestione del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni è operata dal Consiglio Comunale secondo le previsioni introdotte dalla D.Lgs 267/00 e successive modifiche, nonché di quelle di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97 e succ. mod. ed integrazioni.
2. Nel caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario subentra al Comune con i diritti e gli obblighi propri della gestione del servizio.

Art. 3 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie dei mezzi pubblicitari, in riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, sono così classificate :
 - 1.1 pubblicità ordinaria : effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi;
 - 1.2 pubblicità effettuata con veicoli;
 - 1.3 pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni : caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, su schermi o pareti riflettenti; lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile
 - 1.4 pubblicità varia effettuata :
 - a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
 - b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa la pubblicità effettuata su specchi d'acqua;
 - c) con palloni frenati e simili;
 - d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - e) a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

Art. 4
Definizione delle tipologie pubblicitarie

1. Si definisce **mezzo pubblicitario** qualunque oggetto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività. I mezzi pubblicitari si classificano in:
 - a) cartelli
 - b) insegne d'esercizio
 - c) altri mezzi pubblicitari.
2. Con il termine "**altri mezzi pubblicitari**" si individua qualunque oggetto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività riferito ai seguenti manufatti :
 - preinsegna
 - striscione, locandina e stendardo e totem
 - segno orizzontale reclamistico
 - impianto pubblicitario di servizio
 - impianto di pubblicità o propaganda.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI

Art.5
Titoli abilitativi

Per l'installazione di un qualsiasi mezzo pubblicitario lungo strade ricadenti nel territorio comunale l'interessato deve munirsi dei tre seguenti titoli abilitativi:

- 1) Autorizzazione amministrativa;
- 2) Autorizzazione urbanistica;
- 3) Denuncia al concessionario e pagamento dell'imposta dovuta.

Art.6
Autorizzazione amministrativa

L'installazione di un qualsiasi mezzo pubblicitario lungo strade ricadenti nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata in via amministrativa dall'Ente proprietario della strada (Regione, Provincia o Comune), secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

Per il rilascio delle autorizzazioni su strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate il Comune rilascia una unica autorizzazione, comprendente, contestualmente, sia l'Autorizzazione amministrativa che l'autorizzazione urbanistica.

Per il rilascio di tale autorizzazione contestuale l'interessato deve presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco secondo le stesse modalità previste per l'autorizzazione urbanistica di cui al successivo art. 7. Competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio Tecnico, che procede al rilascio entro 30 gg dal ricevimento, previa acquisizione d'ufficio dei pareri (amministrativo, edilizio e codice della strada) in sede di conferenza dei servizi composta dai responsabili dei settori.

Art. 7

Autorizzazione urbanistica

Per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche al posizionamento ed alla installazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari sulle strade ed aree pubbliche o da esse visibili, ricadenti nell'intero territorio comunale, il soggetto interessato deve presentare domanda di autorizzazione urbanistica indirizzata al Sindaco, allegando:

- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- b) n. 3 copie degli elaborati grafici, sottoscritti dal richiedente ove siano specificate, in scala adeguata, le caratteristiche del manufatto (forma, dimensioni, materiali, colori e distanza dalla strada);
- c) una planimetria ubicativa in scala adeguata e relazione fotografica.
- d) Dichiarazione di stabilità (ove la tipologia lo renda necessario)

L'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio Tecnico, che esamina la domanda in base ai vincoli imposti dalla normativa vigente e dal Capo III del presente Regolamento.

Art. 8

Variazioni e rinnovo dell'Autorizzazione

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è di volta in volta tacitamente rinnovabile per un uguale periodo, salvo i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

Quando si desidera apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte deve essere presentata nuovamente domanda a norma dell'art. 7 del presente regolamento e deve essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione secondo quanto previsto dalla stesso Regolamento.

Art. 9

Denuncia al concessionario e pagamento dell'imposta

1. Preventivamente all'apposizione del mezzo pubblicitario, ancorchè autorizzato in via amministrativa ed urbanistica, l'interessato deve provvedere alla denuncia all'Ufficio comunale o all'Ufficio del concessionario - se il servizio è in concessione - su apposito modulo, la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III

CARATTERISTICHE TECNICHE, COSTRUTTIVE, DI INSTALLAZIONE

Art. 10

Disposizioni generali

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui al D.Lgs 42/04 (Ex-art.22 della Legge 1.6.1939, n.1089), sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare insegne.
2. Le insegne dovranno essere realizzate in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
3. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. In tutto il territorio comunale le insegne non potranno comunque essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.
5. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego.
6. Di norma sono consentite targhe da applicare a lato di uno sporto, per quegli esercizi che rinunciano all'apposizione di insegna di identificazione, sia entro i vani degli sporti, che all'esterno della facciata; tuttavia potranno essere valutate diverse eventuali soluzioni alternative nei casi di particolari situazioni logistico-ambientali, o legate al contesto generale delle insegne di esercizio.
7. Non è consentita pubblicità fonica di tipo commerciale.
8. Le insegne commerciali potranno essere a bandiera o a muro, realizzate in metallo, plexiglass o legno smaltato. Sono vietate le insegne in legno naturale con scritte incise e/o a sbalzo. Ogni esercizio commerciale può apporre al massimo due insegne (con non più di una a bandiera).
9. Le insegne a bandiera poste in aree soggette a traffico veicolare dovranno essere poste ad un'altezza consentita dal Codice della Strada, con una sporgenza massima dal muro di 60 cm ed un'altezza massima di 50 cm totali.
10. Le insegne commerciali a muro possono essere collocate sopra l'ingresso della porta o a lato dell'apertura. Nel caso di insegne poste sopra l'ingresso della porta, la loro larghezza non può essere maggiore della luce dell'ingresso, e con altezza adeguatamente proporzionata. Quelle al lato dovranno avere misura e caratteristiche da valutare in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 6.
11. E' vietata la pubblicità dell'esercizio e/o di prodotti sugli ombrelloni.
12. Sono vietate le insegne "leva e metti".

13. I cartelli pubblicitari dovranno essere raggruppati per tipologia di attività e dovranno essere apposti esclusivamente su palina e cartello unico, conforme per formato, dimensioni, finiture, materiali e colori al modello fornito dall'Ufficio Tecnico .
14. Nei centri storici è vietata la collocazione di insegne che, per eccessive dimensioni in rapporto al sottostante sporto, per colori e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per impatto luminoso eccessivo in relazione al contesto architettonico, determinino turbativa all'ambiente o al paesaggio, o pregiudichino la godibilità delle opere d'arte.

Art. 11 Apparecchi illuminanti

La collocazione di apparecchi illuminanti, è ammessa solo se riferita ad installazioni in corrispondenza di ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in uso ad imprese, associazioni, enti e simili ed è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.
2. L'illuminazione delle insegne e' consentita solo con luce indiretta tramite un faretto rivolto verso il basso.
3. Il richiedente deve produrre una dichiarazione di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi.
4. Sono vietate le sorgenti luminose intermittenti e quelle colorate.
5. Le luci alogene e simili, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada.
6. La sporgenza dal filo del fabbricato non dovrà essere superiore a cm.30. Di norma tali apparecchi dovranno essere posti al almeno 2,20 ml. di altezza. Per motivi particolari o per ragioni di sicurezza potranno essere prescritte altezze diverse.
7. La soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti.
8. Non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

Art. 12 Bacheche e vetrinette porta menu'

1. Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile.
2. La lista potrà essere inserita in idonee strutture, in ferro e/o legno, anche illuminate con luce indiretta tramite un faretto rivolto verso il basso.
3. Le bacheche dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Tuttavia, in casi particolari, nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso, qualora siano prospicienti strade diverse.
4. Le bacheche devono avere buona fattura e dimensione non superiore a 0,70 m x 0,50 m. Ogni esercizio commerciale ne può apporre al massimo una.

Art. 13 Preinsegne

Si definiscono "preinsegne" le scritte a caratteri alfanumerici, contemplate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno. Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, potranno essere autorizzate nei soli casi in cui facilitino il reperimento di Aziende non ben identificabili dalla sede stradale e comunque in zone periferiche della città, e comunque compatibili con l'ambiente circostante. In particolare dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

1. Le preinsegne dovranno avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di m.0,80x0,20 ad un massimo di m.1x0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria né per luce indiretta.
2. Nei centri storici sono vietate le preinsegne ed i cartelli direzionali; sono consentite esclusivamente le preinsegne di strutture alberghiere purché nei luoghi appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale e limitatamente al percorso di accesso alle strutture. (vedi planimetrie ubicative)
3. Dovranno essere raggruppati per tipologia di attività e dovranno essere apposti su unica palina. E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

CAPO IV LIMITAZIONI , DIVIETI, OBBLIGAZIONI E SANZIONI

Art. 14 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

1. verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno;
2. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento della condizioni di sicurezza;
3. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
4. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

Art. 15 Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 16.

Art. 16 Insegne abusive

1. Il Comune opera, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza sulla presenza di insegne abusive, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltretutto sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi.
2. Sono considerate abusive le insegne esposte senza le prescritte autorizzazioni preventive, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
3. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.
4. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Decorso il termine di 10 giorni dal provvedimento di rimozione, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
5. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi delle autorizzazioni relative all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione amministrativa e urbanistica.
6. Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.
7. Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal successivo comma 8, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.
8. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

Art. 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.
2. Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con specifico atto deliberativo n. 67 del C.C. del 29.10., entra in vigore dopo il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'albo comunale.
3. I titolari dei manufatti oggetto del presente regolamento in possesso di atti abilitativi dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento con presentazione di apposita e relativi allegati domanda entro il 31-12-2011 senza sanzioni.
I titolari dei manufatti oggetto del presente regolamento, privi di titolo abilitativo, dovranno adeguarsi al presente regolamento presentando apposita richiesta entro il 31-12-2009 senza l'applicazione di sanzioni. Oltre tali scadenze i manufatti saranno considerati abusivi.

**Comma transitorio in attesa dell'approvazione del regolamento sui suoli pubblici:
Il presente comma disciplina l'installazione di tende solari e decadrà non appena approvato ed in vigore il regolamento per la disciplina dei suoli pubblici:**

4. Le tende solari dovranno essere costituite da uno o più teli detraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza alcun punto di appoggio a terra. Saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture e delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. L'impiego delle tende a falda, è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne nei luoghi in cui, a discrezione dei componenti della conferenza dei servizi di cui all'art. 6, vi siano introspezioni con monumenti di interesse storico artistico. Un esercizio commerciale con più vetrine, dovrà realizzare una tenda ogni vetrina e/o ingressi. E' del tutto esclusa la possibilità di realizzare una sola tenda per più vetrine e/o ingressi. La sporgenza della tende non potrà superare i mt. 3,00 dal filo muro per le zone omogenee "A" e mt. 3,50 per le altre zone. Il telo della tenda dovrà essere in tinta unita color rosso come da campione allegato. Sulla tende potrà essere posta una scritta, solo sulla mantovana, ed una sola per tenda.

La struttura dovrà essere dotata di un autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale.

Gli spazi dove sono consentite installazioni di tende è limitata solamente a Via Matteotti, Piazza del popolo, Piazza Cavour, Costa e Piazza Garibaldi, e Piazzale Fortezza, mentre per le strade e piazze non incluse nel suddetto elenco, può essere avanzata richiesta che sarà sottoposta all'esame della conferenza dei servizi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ALLEGATI
MODELLO PORTALINO SEGNALETICO TIPO
PLANIMETRIA UBICATIVA